

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 5



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
8 gennaio 2011

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 5/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) ⁽¹⁾	1
2011/C 5/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch) ⁽¹⁾	1
2011/C 5/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems) ⁽¹⁾	2

Banca centrale europea

2011/C 5/04	Accordo, del 13 dicembre 2010, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria	3
-------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 5/05	Tassi di cambio dell'euro	7
2011/C 5/06	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	8

Corte dei conti

2011/C 5/07	Relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo»	9
-------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2011/C 5/08	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	10
2011/C 5/09	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	11

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 5/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	12
-------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 5/01)

In data 21 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M6042. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 5/02)

In data 22 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M6029. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 5/03)

In data 31 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5943. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

BANCA CENTRALE EUROPEA

ACCORDO

del 13 dicembre 2010

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria

(2011/C 5/04)

1. Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

1, Knyaz Alexander I Sq.
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5
1093 København K
DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13
15095 Tallinn
EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a
Rīga, LV-1050
LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4
LT-01121 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest
Szabadság tér 8–9.
1054
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3
030031 București
ROMÂNIA

Sveriges Riksbank
Brunkebergstorg 11
SE-103 37 Stockholm
SVERIGE

Bank of England
Threadneedle Street
London
EC2R 8AH
UNITED KINGDOM

e

2. Banca centrale europea (BCE)

(di seguito «le parti»)

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999.
- (2) Ai sensi della risoluzione, l'AEC II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, ma partecipanti all'AEC II, orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.
- (3) L'Estonia, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 28 giugno 2004. La Eesti Pank è parte dell'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria ⁽¹⁾, modificato dall'accordo del 21 dicembre 2006 ⁽²⁾, dall'accordo del 14 dicembre 2007 ⁽³⁾ e dall'accordo dell'8 dicembre 2008 ⁽⁴⁾ (di seguito congiuntamente denominati «Accordo tra le banche centrali sull'AEC II»).
- (4) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2010/416/EU del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011 ⁽⁵⁾, la deroga in favore dell'Estonia di cui all'articolo 4 dell'atto d'adesione del 2003 è abrogata a far data dal 1° gennaio 2011. L'euro sarà la moneta dell'Estonia a partire dal 1° gennaio 2011 e la Eesti Pank non farà più parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II a decorrere da tale data.
- (5) È pertanto necessario modificare l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II al fine di tener conto dell'abrogazione della deroga in favore dell'Estonia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifica all'accordo tra le banche centrali sull'AEC II in vista dell'abrogazione della deroga dell'Estonia

La Eesti Pank cessa di esser parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II dal 1° gennaio 2011.

Articolo 2

Sostituzione dell'allegato II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II

L'allegato II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo in allegato al presente accordo.

⁽¹⁾ GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Il presente accordo modifica l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II a far data dal 1° gennaio 2011.
2. Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti, autorizzati dalle parti nelle forme dovute. La BCE, che è tenuta a conservare l'originale dell'accordo, invia una copia dello stesso conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Per

la Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

Per

la Magyar Nemzeti Bank

Per

la Česká národní banka

Per

la Narodowy Bank Polski

Per

la Danmarks Nationalbank

Per

la Banca Națională a României

Per

la Eesti Pank

Per

la Sveriges Riksbank

Per

la Latvijas Banka

Per

la Bank of England

Per

la Lietuvos bankas

Per

la Banca centrale europea

ALLEGATO

«ALLEGATO II

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO A BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL'AEC II**con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011***(milioni di EUR)*

Banche centrali aderenti al presente accordo	Limiti massimi ⁽¹⁾
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)	530
Česká národní banka	710
Danmarks Nationalbank	720
Latvijas Banka	340
Lietuvos bankas	380
Magyar Nemzeti Bank	690
Narodowy Bank Polski	1 800
Banca Națională a României	1 030
Sveriges Riksbank	960
Bank of England	4 840
Banca centrale europea	nessuno

⁽¹⁾ Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.

Banche centrali nazionali dell'area dell'euro	Limiti massimi
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	nessuno
Deutsche Bundesbank	nessuno
Eesti Pank	nessuno
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	nessuno
Bank di Grecia	nessuno
Banco de España	nessuno
Banque de France	nessuno
Banca d'Italia	nessuno
Banca centrale di Cipro	nessuno
Banque centrale du Luxembourg	nessuno
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	nessuno
De Nederlandsche Bank	nessuno
Oesterreichische Nationalbank	nessuno
Banco de Portugal	nessuno
Banka Slovenije	nessuno
Národná banka Slovenska	nessuno
Suomen Pankki	nessuno»

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 gennaio 2011

(2011/C 5/05)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2961	AUD	dollari australiani	1,3060
JPY	yen giapponesi	108,29	CAD	dollari canadesi	1,2867
DKK	corone danesi	7,4503	HKD	dollari di Hong Kong	10,0738
GBP	sterline inglesi	0,83830	NZD	dollari neozelandesi	1,7112
SEK	corone svedesi	8,9378	SGD	dollari di Singapore	1,6824
CHF	franchi svizzeri	1,2512	KRW	won sudcoreani	1 458,71
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	8,8673
NOK	corone norvegesi	7,7260	CNY	renminbi Yuan cinese	8,5906
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4035
CZK	corone ceche	24,565	IDR	rupia indonesiana	11 703,25
HUF	fiorini ungheresi	277,27	MYR	ringgit malese	3,9784
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,455
LVL	lats lettone	0,7009	RUB	rublo russo	39,8538
PLN	zloty polacchi	3,8768	THB	baht thailandese	39,423
RON	leu rumeni	4,2583	BRL	real brasiliano	2,1917
TRY	lire turche	2,0344	MXN	peso messicano	15,8369
			INR	rupia indiana	58,9200

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2011/C 5/06)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovacchia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Slovacchia.

Oggetto della commemorazione: ventesimo anniversario della formazione del gruppo di Visegrad.

Descrizione del disegno:

nella parte interna della moneta è raffigurata una mappa dei quattro paesi comprendenti il gruppo di Visegrad: la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria. La mappa è integrata dall'abbreviazione stilizzata «V IV». Il nome dello Stato di emissione, «SLOVENSKO», è posto nella parte destra inferiore e l'indicazione dell'anno «2011» figura nella parte sinistra inferiore della moneta. Il disegno è circondato dalla leggenda «VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP» e dalla data della fondazione del gruppo di Visegrad «15.2.1991». Le iniziali dell'autore del disegno della moneta, Miroslav Rónai «MR», e il marchio della zecca di Kremnica (Kremnica Mint), «MK», figurano sotto il nome del paese.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Volume di emissione: 1 milione di monete.

Data di emissione: gennaio 2011.

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo»

(2011/C 5/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://www.eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors
Communication and Reports Unit
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 5/08)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Alcuni frigoriferi «side-by-side»	Repubblica di Corea	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 11)	1.9.2011

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 5/09)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Meccanismi a leva	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1)	28.7.2011

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 5/10)

1. In data 22 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA («gruppo BBVA», Spagna) e Dogus Holdings AS, appartenente al gruppo Dogus («gruppo Dogus», Turchia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Türkiye Garanti Bankası AS («Garanti», Turchia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- gruppo BBVA: gruppo bancario che opera a livello mondiale, prevalentemente in Spagna, in Portogallo, negli Stati Uniti e nell'America meridionale e centrale,
- gruppo Dogus: conglomerato turco che opera nei settori edilizio, finanziario, automobilistico, turistico, dei media, immobiliare e dell'energia,
- Garanti: banca turca che opera nei servizi bancari al dettaglio e alle imprese in Turchia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 5/11)

1. In data 20 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Johnson & Johnson («JNJ», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo dell'insieme di Crucell N.V. («Crucell», Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata il 6 ottobre 2010.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- JNJ: prodotti per la salute e la cura della persona: prodotti di bellezza, per l'igiene orale, l'infanzia, prodotti per l'automedicazione, prodotti nutrizionali, per l'igiene femminile, il benessere e la prevenzione; dispositivi medici e diagnostici; prodotti farmaceutici,
- Crucell: ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti medicinali biologici (vaccini, proteine e anticorpi) per la prevenzione e la cura delle malattie infettive.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

RETTIFICHE**Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 321 del 26 novembre 2010)**(2011/C 5/12)*

A pagina 2, aiuto di Stato N 164/10:

anziché:

«Settore economico	Costruzione navale»,
--------------------	----------------------

leggi:

«Settore economico	Servizi ricreativi, culturali e sportivi».
--------------------	--

Rettifica dell'avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/801/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 353 del 28 dicembre 2010, pag. 11)

(2011/C 5/13)

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nel suddetto allegato siano incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2010/656/PESC.

Le persone ed entità interessate possono presentare una richiesta al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione concernente la loro inclusione nei suddetti elenchi. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

Rettifica della decisione del Consiglio, del 31 maggio 2010, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 147 del 5 giugno 2010)

(2011/C 5/14)

A pagina 19, articolo unico:

anziché: «Free Trade Confederation of Latvia/Riga»,

leggi: «Free Trade Union Confederation of Latvia/Riga».

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 5/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13

Rettifiche

2011/C 5/12	Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU C 321 del 26.11.2010)	14
2011/C 5/13	Rettifica dell'avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/801/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 353 del 28.12.2010, pag. 11)	15
2011/C 5/14	Rettifica della decisione del Consiglio, del 31 maggio 2010, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 147 del 5.6.2010)	16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT